SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA -

N. 543

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONTRESORI, GOLFARI, D'AMELIO, DE GIUSEPPE, DONATO, FONTANA Albino, FOSCHI, INZERILLO, MEO, PICANO e GRAZIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1992

Legge quadro in materia di cave e torbiere

Onorevoli Senatori. – La mancanza della legge quadro in materia di cave è un elemento che ha pesato negativamente sullo sviluppo del settore dando luogo a disomogeneità nella normativa delle diverse regioni e sopratutto determinando uno stato di incertezza giuridica.

Tale stato di incertezza rischia di degenerare con effetti paralizzanti come dimostra l'applicazione nel Lazio di una recente sentenza della Cassazione penale, che nel vuoto legislativo a livello nazionale per il settore cave e, quindi, nella mancanza di un raccordo tra legislazione del settore e legislazione urbanistica, ha richiamato in giuoco quest'ultima anche per l'attività di cava.

D'altra parte i lodevoli sforzi compiuti dal Parlamento nelle passate legislature, e riproposti nella presente, per dare al settore una normativa quadro, non hanno avuto e non sembrano avere possibilità di successo perchè da un lato si risolvono in normative di dettaglio che intendono sostituirsi alle leggi operative di competenza regionale, dall'altro esorbitano dalla materia delegata per invadere altri campi che non competono alla legge quadro.

Con il presente disegno di legge si propone pertanto una legge quadro che stabilisca principi giuridici sintetici e chiari sui quali le leggi regionali possano costruire un sistema normativo completo ed omogeneo tale da assicurare certezza giuri-

dica al settore come prima condizione del suo sviluppo.

Di particolare rilievo è la previsione di un sistema surrogatorio che in caso di inerzia regionale consenta al settore, in presenza della legge quadro e delle iniziative di supplenza, di usufruire di una disciplina completa.

Parimenti importante è la disciplina prevista per gli aspetti della sicurezza, per i quali più carente è risultata l'azione delle regioni, alle quali la relativa competenza era stata trasferita dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616. Poichè le regioni non hanno saputo o voluto dotarsi di capacità tecniche e professionali adeguate – nel settore si segnalano autentici casi limite – si è ritenuto di disporre che le regioni si avvalgano delle capacità tecniche e professionali del Corpo delle miniere, organo tecnico dello Stato, ad evitare le tragiche conseguenze sulla sicurezza delle lavorazioni e sugli infortuni relativi.

In particolare, all'articolo 2 della proposta si definisce l'ambito di applicazione della normativa.

All'articolo 3 si fissano i principi giuridici e quelli procedurali delle normative regionali: disponibilità della cava nel patrimonio del proprietario del suolo, esigenza della autorizzazione per la sua attivazione, attribuzione in concessione a terzi in caso di inerzia del primo, subordinazione della attivazione all'inserimento in un Piano regionale delle cave che ne verifichi la compatibilità con i vincoli sul territorio e ne valuti l'impatto ambientale, autorizzazione riferita ad uno specifico progetto di coltivazione, conforme alle prescrizioni di valutazione di impatto ambientale, contenenti un piano di ripristino o di destinazione di uso finale con idonee garanzie.

L'articolo 4 stabilisce che l'autorizzazione o la concessione costituisce titolo unico che tiene luogo di ogni altro atto autorizzativo o concessivo.

L'articolo 5 prevede che in caso di inerzia della regione il piano delle cave venga redatto dal Ministero dell'industria ed approvato dal Consiglio dei ministri.

L'articolo 7 affida al Corpo delle miniere la vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza in materia di cave.

L'articolo 8 prevede la possibilità per le regioni di fissare sanzioni amministrative.

L'articolo 9 stabilisce disposizioni per la redazione del catasto delle cave e per la presentazione dei relativi dati statistici, giacchè dal passaggio delle competenze alle regioni le cave sono sostanzialmente scomparse dalle statistiche nazionali.

L'articolo 10 è una norma transitoria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali ai quali le regioni devono uniformare la loro normativa in materia di cave e torbiere, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
- 2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2.

- 1. I principi di cui all'articolo 1 si applicano ai materiali di cava quali definiti al terzo comma dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, come sostitutito dall'articolo 1 dalla legge 7 novembre 1941, n. 1360.
- 2. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 3 del citato regio decreto n. 1443 del 1927.

Art. 3.

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano norme legislative in materia di cave e torbiere, ovvero modificano le norme già emanate in materia, attenendosi ai seguenti principi:
- *a)* le cave sono lasciate nella disponibilità del proprietario del suolo;
- b) l'attivazione, da parte del proprietario del suolo, dello sfruttamento dei materiali di cava è soggetta ad autorizzazione amministrativa;
- c) la cava può essere data in concessione, con il conseguente passaggio al patri-

monio indisponibile regionale, a terzo imprenditore che ne faccia richiesta, qualora il proprietario del suolo non ne intraprenda la coltivazione, ovvero non presenti domanda di autorizzazione entro un termine prefissato o sia decaduto dall'autorizzazione:

- d) l'autorizzazione o la concessione possono essere accordate quando la cava sia localizzata in area inclusa in un piano regionale delle cave;
- e) il piano regionale delle cave deve individuare e qualificare le arce di potenziale sfruttamento di materiali di cava verificandone la compatibiliti con i vincoli insistenti sul territorio e valutandone l'impatto ambientale;
- f) l'autorizzazione o la concessione si riferiscono ad uno specifico progetto che il proponente sottopone a valutazione delle autorità competenti; tale progetto deve comprendere il piano di coltivazione, deve essere conforme alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale prevista per i piani regionali delle cave, e deve contenere il piano di ripristino o di destinazione d'uso finale del territorio già oggetto dell'attività di cava;
- g) l'autorizzazione ha una durata correlata alle caratteristiche del giacimento di cava e può prevedere idonee garanzie per la realizzazione del piano di ripristino;
- h) le cave dismesse e abbandonate devono trovare entro un periodo determinato una destinazione finale che preveda la partecipazione della proprietà agli oneri di ripristino e sistemazione.

Art. 4.

1. L'autorizzazione o la concessione rilasciate al termine del procedimento prescritto all'articolo 3, tengono luogo di ogni altro atto autorizzativo o concessivo relativo ai vincoli di cui al penultimo comma dello stesso articolo 3. Per le zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il provvedimento sarà

trasmesso al Ministero dell'ambiente ai sensi del citato decreto-legge agosto 1985, n. 431.

Art. 5.

- 1. Qualora le regioni non provvedano, entro un anno, alla formulazione ed approvazione del piano previsto all'articolo 3, la redazione del piano è di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'ambiente, su parere del Consiglio superiore delle miniere e della commissione per le valutazioni di impatto ambentale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sentiti gli organi regionali competenti per i vincoli sul territorio. Il piano è adottato con delibera del Consiglio dei ministri.
- 2. Il piano regionale delle cave ha valenza territoriale e le sue prescrizioni e previsioni sostituiscono automaticamente le prescrizioni e previsioni dei piani regolatori comunali e di quelli di cui al decretolegge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
- 3. Il piano regionale delle cave è sottoposto a revisione periodica con le medesime modalità di cui al comma 1.

Art. 6.

- 1. Il Consiglio superiore delle miniere, integrato, quando interviene nelle materie previste dalla presente legge, da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da due rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, di Trento e di Bolzano, formula pareri e proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
- a) sulla formulazione del piano regionale delle attività di cava, quando lo stesso non è predisposto dalla Regione competente;

- b) sui problemi del coordinamento della legislazione regionale e dei relativi piani;
- c) sugli atti di indirizzo e di coordinamento da assumersi dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400:
- d) su ogni altro aspetto della materia su cui intenda esprimersi e sul quale venga richiesto il parere.

Art. 7.

1. Per le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia in materia di cave, le regioni si avvalgono del Corpo nazionale delle miniere, che la esercita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni.

Art. 8.

- 1. Gli atti amministrativi, autorizzativi o concessivi delle regioni in materia di cave, sono regolati delle norme sul procedimento amministrativo.
- 2. La regione nel disciplinare la materia di cui alla presente legge, prevede le ipotesi di trasgressione e le relative sanzioni amministrative.

Art. 9.

- 1. Ai fini della redazione del catasto nazionale delle cave, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, predispone uno schema di catasto cui le regioni devono attenersi nella attuazione del catasto regionale delle cave.
- 2. Le regioni sono tenute a fornire annualmente i dati del catasto regionale, i dati statistici delle cave e delle relative produ-

zioni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Devono altresi trasmettere i dati delle cave dismesse e abbandonate.

Art. 10.

1. Fino all'entrata in vigore dei piani regionali delle cave, le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate in base alla legislazione vigente.